



COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour 13- 53024 Montalcino (SI)

Schema di Convezione

tra

Comune di Montalcino

Associazione.....

Associazione.....

Associazione.....

per la realizzazione del progetto:

“Un Ponte di Comunità”

Premesso che:

- per _____.
- le Associazionie loro organizzazioni territorialmente competenti, hanno a disposizione i mezzi specificatamente attrezzati ed omologati a norma di legge, destinati anche ai portatori di handicap;
- le suddette Associazioni hanno adeguate competenze ed esperienza nella gestione del servizio di trasporto persone (utenza per esami diagnostici, di laboratorio visite etc e/o dipendenti della struttura) presso l'Ospedale di Comunità di Montalcino sito in _____, nel Comune di Montalcino;
- sono a carico delle Associazioni i costi di gestione dei mezzi di trasporto (assicurazione R.C.A. nei confronti di terzi e dei trasportati, carburanti, manutenzione ordinaria e straordinaria) e le assicurazioni RCT ed infortuni previste dalla normativa vigente;
- gli orari del servizio sono condizionati dalle necessità degli utenti affinché possano fruire regolarmente dei servizi a loro dedicati, nei giorni di apertura dei servizi stessi.

Ciò premesso,

tra

il Comune di Montalcino, di seguito denominato Comune (C.F. e P.I. _____), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Riccarelli, nella sua qualità di Responsabile di Area 2 “Servizi sociali, culturali , Commercio e Gestione amministrativa del Patrimonio”, giusto decreto sindacale n. _____ del _____, domiciliata per la carica presso il Municipio di Montalcino, P.zza Cavour 13;

e i Sigg.:

.....c.f.....in rappresentanza
dell'Associazione....., domiciliato per la
carica in.....

.....c.f.....in rappresentanza
dell'Associazione....., domiciliato per la
carica in.....

ecc.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Oggetto - Le Associazioni convenzionate si impegnano a gestire il servizio di trasporto di cui alla presente convenzione con l'utilizzo di personale volontario. L'eventuale utilizzo di personale non volontario sarà ammesso nel rispetto della vigente normativa. Il personale volontario e non volontario, dovrà comunque garantire il riconoscimento mediante apposita divisa dell'associazione e cartellino identificativo. In entrambe i casi, il personale utilizzato dovrà possedere l'attestato di BLS (primo soccorso). Le Associazioni garantiscono e rispondono del servizio, limitatamente ai periodi di esecuzione dello stesso, dal momento della partenza degli utenti sino all'arrivo al luogo di destinazione. Le Associazioni accettano il progetto "Un Ponte per la Comunità" e quanto ivi indicato, il quale, allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

ART. 2. Rimborso spese e risorse – Il Comune riconosce il rimborso forfetario onnicomprensivo, per ogni corsa effettuata, fino ad un massimo di € 8,33 a corsa per totali € 200,00 al giorno, calcolati su n. 20 giorni feriali, effettuate con auto o pulmini attrezzati, come segue:

Le associazioni convenzionate, anche separatamente tra loro e tra le loro organizzazioni territorialmente competenti, mettono a disposizione un'utenza telefonica per la prenotazione del servizio, trasmettono al Comune mensilmente, le note di rimborso, sulle quali sono indicati l'elenco degli utenti trasportati, i percorsi effettuati e le relative consistenze chilometriche. Il Comune provvede al rimborso di quanto dovuto nei termini di legge.

Il Comune di Montalcino mette a disposizione € 4.000,00 mensili per la realizzazione del presente sulle seguenti annualità:

anno 2024: 24.000,00

ART. 3. Utenza –

Gli utenti che possono usufruire del servizio persone (utenza per esami diagnostici, di laboratorio visite etc e/o dipendenti della struttura) presso l'Ospedale di Comunità di Montalcino sito in Via Prato Spedale n. 6, nel Comune di Montalcino.

Il servizio è gratuito per l'utenza, previste corse nei soli giorni feriali compreso il sabato (esclusi quindi la domenica e le festività). L'orario è articolato su n. 1 fascia: 06:45-14:15. Sono previste 24 corse giornaliere, una ogni 20 minuti.

Il percorso dai capilinea indicati e/o dalla fermata intermedia prevista su richiesta.

L'utenza che utilizzerà il servizio, al momento della prenotazione telefonica, indicare gli estremi dell'impegnativa di esami/visite etc. da effettuare presso la struttura e la stessa dovrà essere esibita al volontario al momento della salita sul mezzo. Per quanto attiene i dipendenti della struttura che usufruiranno del trasporto, gli stessi dovranno esibire al volontario, al momento della salita sul mezzo, il cartellino di riconoscimento di personale dipendente in servizio presso l'ospedale.

ART. 4. Interruzioni - Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa, le Associazioni convenzionate sono tenute a darne immediata comunicazione sia ai familiari che al Comune. Le associazioni convenzionate saranno informate dall'Assistente Sociale di riferimento, con congruo anticipo (almeno tre giorni) delle eventuali mutate esigenze di trasporto degli utenti.

ART. 5. Durata - La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2024 al 31.12.2024, e può essere rinnovata, su richiesta scritta dell'Ente, per ugual periodo ad insindacabile giudizio del Comune. La durata potrà essere modificata per intervenute variazioni ex lege dell'architettura istituzionale di riferimento.

ART. 6. Imposte - La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro, ex art. 8 legge quadro sul volontariato n.266/91 e circolare n.38/2011 dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 7. Premessa, Avviso Pubblico e Progetto “Un Ponte per la Comunità” - La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le Associazioni sono tenute a rispettare quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta n. __ del ____ e nel Progetto “Un Ponte per la Comunità”.

ART. 9. Cessione - La convenzione di cui trattasi – di comune accordo tra le parti - potrà essere ceduta ad altri soggetti pubblici con analoghe finalità istituzionali, agli stessi patti e condizioni.

ART. 10. Integrazioni – La presente convenzione potrà essere estesa, previa verifica di fattibilità condivisa tra le parti ed a seguito di accordo scritto, ad altri servizi analoghi per natura e modalità organizzative.

ART. 11. Recesso – Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune, con preavviso di 60 giorni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

p. Comune _____

p. Associazione _____

p. Associazione _____

Montalcino, lì _____